

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Regolamento per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

Approvato con deliberazione n.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- f) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, almeno parzialmente, mediante assegnazioni in uso da parte del Comune;
- g) per impianti senza rilevanza imprenditoriale quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- h) per impianti con rilevanza imprenditoriale, quelli atti a produrre un utile;
- i) per corrispettivo o "budget", l'importo che il Comune può corrispondere al concessionario della gestione degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- j) per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti con rilevanza imprenditoriale;
- k) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;

Art. 2

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in: impianti di rilevanza cittadina e impianti di quartiere.
2. Tutti gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita, per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina.
3. Allo stesso modo sono impianti sportivi di rilevanza cittadina quelli per i quali esistono particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale.
4. Sono da considerare impianti di rilevanza cittadina, anche quelli caratterizzati da particolare temporaneità della destinazione o da speciali modalità di acquisizione, come possono risultare quelli acquisiti in uso da terzi.
5. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti di quartiere.
6. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:

- Palestra Polisportivo
- Campi da calcio Polisportivo Comunale
- Centro tennis Polisportivo
- Centro natatorio comunale
- Palestra Piazzale Collodi
- Pista pattinaggio Piazzale Don Milani
- Nuovi campi da calcio S. Pietro in via Circonvallazione

Sono invece da considerarsi di quartiere i seguenti impianti e spazi sportivi:

- Palestra Istituto "A. Da Schio" (via Sardegna)
- Palestra Scuola Elementare "Manzoni"
- Palestra Scuola Elementare "Zanella"
- Palestra Scuola Media "A. Frank" (via Zannato)
- Palestra Scuola Media "Marco Polo" (via Tagliamento)
- Palestra polifunzionale S. Pietro (via Circonvallazione)
- Campo calcio S. Urbano
- Piattaforma Valdimolino
- Piattaforma S. Urbano
- Campo da calcio via Natta
- Campo calcio Valdimolino
- Campo tiro con l'arco Piazzale Collodi

- Miniautodromo via I Maggio
- Piattaforma “area sportiva” SS. Trinità

Sono da considerarsi impianti di quartiere in convenzione:

- Campo da calcio di Alte Ceccato
- Campo da calcio di S. Antonio

7. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione nonché la modificazione della classificazione esistente si effettua con atto di Giunta.
8. La suddivisione fra le varie tipologie degli impianti sportivi si è resa necessaria sotto il profilo politico amministrativo per la determinazione delle quote di contribuzione e/o tariffe e pertanto non assume rilievo ai fini fiscali.

Art. 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza; l'uso degli impianti sportivi verrà assicurato a tutti i cittadini garantendo l'utilizzo anche a società ed associazioni sportive non affiliate.

Art. 4

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini e degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate attività sportive di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza; attività sportive di

interesse pubblico: l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5

Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce, con il presente regolamento e con eventuali successivi atti di indirizzo, i criteri indicativi di assegnazione delle concessioni.

b) la Giunta:

- attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e provvede alla modifica della classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso, o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini, o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;
- provvede alla formazione ed aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi;
- definisce, nell'ambito della disciplina generale e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti, nonché le eventuali agevolazioni;
- effettua la scelta del concessionario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, individua l'esistenza di una situazione di rilevanza imprenditoriale degli impianti e l'eventuale assegnazione di corrispettivi o rimborsi spese;
- definisce eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dal successivo articolo 7;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

c) Il Dirigente dell'Ufficio Sport:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di rilevanza cittadina, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento; in particolare definisce di anno in anno tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;

- definisce le modalità e procedure per la gestione ed archiviazione dei dati relativi alle assegnazioni degli impianti e spazi sportivi di rilevanza cittadina e di quartiere da realizzarsi a cura dell'Ufficio Sport;
- svolge funzioni di controllo e di impulso e per quanto attiene alla corretta conduzione delle strutture sportive.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI

Art. 6

Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi provvede il Servizio Sport.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Servizio Sport sulla base delle norme di cui alle Leggi N° 517/1977, N° 23/1996, Legge Finanziaria 2003 (art. 90 comma 26) e delle specifiche disposizioni in materia adottate dalla Giunta Comunale.
3. L'assegnazione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.

Art. 7

Modalità e criteri per l'assegnazione in uso

1. Il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi di quartiere ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche che privilegiano il settore giovanile, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, tutte aventi sede nel Comune di Montecchio Maggiore;
 - b) Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
 - c) Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
 - d) Soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.
2. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività preparatorie ed agonistiche nel medesimo impianto.
3. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata.
4. I soggetti interessati agli usi, formulano annualmente le proprie richieste di assegnazione all'Ufficio Sport secondo i tempi e le modalità del presente

regolamento e delle altre fonti regolamentari in materia, quale per esempio il regolamento tariffario.

5. L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito, alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, (eccezionalmente anche in orari pomeridiani compatibilmente con le attività già programmate).
6. L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni alle quali detto uso è assegnato.
7. All'assegnatario è fatto divieto di far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.
8. Il Servizio Sport provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari. Nel caso in cui siano evidenziate discordanze tra l'assegnazione in uso e il loro utilizzo, è prevista la possibilità di revocare l'assegnazione dell'impianto.
9. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, l'assegnatario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Servizio Sport.
10. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono assegnati in uso con le stesse procedure e competenze sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimaste inevase.

Art. 8

Sospensione delle assegnazioni in uso

1. La validità delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospesa nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche e di manutenzione, con semplice comunicazione agli assegnatari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre da parte del gestore della struttura, nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse e da parte dei Servizi Tecnici Comunali preposti alla sicurezza e manutenzione delle strutture e nei casi di forza maggiore o quando gli impianti non siano più agibili.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli assegnatari, né dal Comune.

Art. 9

Revoca delle assegnazioni in uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di assegnazione, il Comune ha facoltà di revoca delle assegnazioni, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la

possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il Comune ha altresì facoltà di revocare le assegnazioni in uso ovvero di non procedere a rilasciarle quando gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) abbiano trasgredito alle norme del presente Regolamento o dei Regolamenti relativi all'uso degli impianti sportivi medesimi dati in concessione.
 - c) abbiano trasgredito alle disposizioni integrative eventualmente emanate;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 10

Gestione degli impianti sportivi

1. Il Comune gestisce i propri impianti sportivi di norma in forma indiretta, mediante locazione o concessione a terzi.
2. Qualora non vi siano le condizioni per un affidamento a terzi o sia ritenuto comunque più conveniente, il Comune può anche gestire gli impianti sportivi in maniera diretta.

Art. 11

Tipologia delle concessioni in gestione

1. Le tipologie delle concessioni in gestione sono le seguenti:
 - a) concessione in uso;
 - b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale;
 - c) concessione in gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale;

Art. 12

Criteri base per gli affidamenti

1. Ogni Associazione, Ente, ecc. non potrà risultare concessionario di più di un impianto comunale della stessa tipologia, un secondo impianto potrà essere gestito dal medesimo soggetto solamente se di tipologia diversa o se nessun'altra associazione sportiva ne richieda la gestione previa consultazione diretta.

In caso di più richieste per un medesimo impianto il Comune formulerà apposita graduatoria tenuto conto dell'affidabilità gestionale del proponente in base a precedenti concessioni e/o a garanzie offerte da valere anche nel caso si tratti di una seconda richiesta e riguardi la concessione della stessa tipologia di impianto.

2. Le concessioni di cui al precedente art. 11 commi a) e b) potranno essere disposte solo a favore di quei soggetti che abbiano proficuamente operato in territorio comunale almeno nelle due stagioni sportive precedenti la concessione.

Art. 13 Concessione in uso

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli impianti sportivi comunali convenzionati con il Comune. Gli affidamenti possono essere concessi ad una o più delle associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto medesimo disponibili a farsi carico della conduzione. In questo caso:
 - a) a carico del concessionario dovrà essere previsto l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile;
 - b) in considerazione degli oneri assunti dal concessionario il medesimo potrà essere esonerato dal pagamento tariffario per i propri usi, limitati con l'atto di concessione. Potrà altresì prevedersi che le tariffe dovute dagli altri soggetti assegnatari degli usi, come stabilito agli artt. 6 e 7, vengano incassate in toto o in parte dalle concessionarie, oppure si dovranno individuare delle tariffe di importo ridotto definite "quote di contribuzione" che saranno versate al Comune dalla concessionaria per tutte le ore d'uso, mentre la concessionaria stessa riscuoterà dagli utenti le tariffe normali. In qualunque caso sarà dovuto dal concessionario un canone da assoggettare ad IVA.
 - c) il caso di svolgimento di gare, le associazioni concessionarie sulla base dei calendari ufficiali, cureranno altresì l'allestimento degli spazi e la riscossione delle tariffe nei confronti degli utilizzatori.
2. La durata della concessione in uso corrisponde in genere a quella prevista per le assegnazioni in uso.

Art. 14 Concessione in gestione di impianti comunali senza rilevanza imprenditoriale

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo agli impianti sportivi comunali o convenzionati dal Comune. Questa forma di concessione è riservata alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative,

ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La scelta del concessionario si effettua:
 - a) negli impianti nuovi o interamente ristrutturati, tramite procedura di evidenza pubblica;
 - b) negli impianti esistenti ma precedentemente gestiti in modo diretto, tramite il metodo cui al punto a), ma limitatamente alle società che hanno fatto uso anche agonistico della struttura almeno nelle due precedenti stagioni sportive.
 - c) negli impianti già concessi in gestione nelle annate precedenti, tramite conferma del precedente concessionario salvo che non vi siano altre richieste di gestione e/o che nella gestione precedente non siano emersi problemi di conflittualità con altri utenti della struttura; in questi casi, oltre che in caso di mutamenti delle condizioni di affidamento, la Giunta, per gli impianti di competenza, potrà stabilire l'adozione del metodo di cui al punto a), b), oppure affidare la struttura sportiva ai diversi soggetti interessati in modo congiunto o secondo opportune alternanze.
3. La durata della concessione è di norma triennale e sarà stabilita effettivamente (comprese le facoltà di rinnovi e/o proroghe), dagli atti con cui sarà deciso l'affidamento.
4. Il concessionario dovrà provvedere al regolare funzionamento nel tempo dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo il funzionamento, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria (anche parziale), il controllo e vigilanza sugli accessi, la registrazione degli usi attuati da parte degli Assegnatari in uso comunque stabiliti dal Comune ai sensi del precedente art. 7. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria nei limiti che saranno stabiliti nell'atto di concessione.
5. Il concessionario dovrà altresì consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del 5° comma dell'art. 7 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie eventualmente previste nell'atto di concessione o derivanti da provvedimenti del Comune. Il concessionario potrà, in ogni caso, pretendere il rimborso delle spese di consumo (acqua, luce e gas) dalle Scuole Superiori.
6. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Sport le difformità registrate fra assegnazioni disposte ed utilizzo effettivo da parte degli utenti.
7. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti quando tale forma d'uso sia prevista nell'atto di affidamento;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione dei bar o punti di ristoro se presenti all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
- e) un corrispettivo o rimborso spese per la gestione come e se risulterà determinato in seguito alle procedure di affidamento.
- a) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili, dei macchinari e attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, tramite i Servizi Tecnici preposti alle manutenzioni.
- b) l'utilizzo degli spazi pubblicitari assegnati all'interno e/o all'esterno degli impianti è di competenza del Concessionario fatte salve le esigenze del Comune.
- 8. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere autorizzazione per svolgere le attività a carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa sarà autorizzata solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa e deve essere corrisposto al Comune un canone supplementare al corrispettivo della concessione.
- 9. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.
- 10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi del precedente art. 5. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.
- 11. In qualunque caso sarà dovuto dal concessionario un canone concessorio assoggettato ad IVA.

Art. 15

Concessione in gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale

- 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, con le modalità previste dal Regolamento comunale dei contratti, e comporta la corresponsione di un canone al Comune concedente, da assoggettare ad IVA.
- 2. La Giunta determina con proprio atto la durata della concessione ed i criteri per la scelta del concessionario.
- 3. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso stabilite dal Comune, con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, e purché astenendosi dal qualsiasi genere di discriminazione.

4. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che potrà essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.
5. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, ai sensi del precedente articolo 5, solo con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo e fatti salvi ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione.
6. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 16

Norme generali sulla vigilanza

1. Gli assegnatari degli usi di cui al precedente art. 6 e 7 ed i concessionari di cui al precedente art. 11 sono tenuti alla corretta utilizzazione degli impianti secondo i limiti di agibilità e sicurezza caratteristici di ogni struttura ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. I concessionari d'uso e i concessionari della gestione dell'impianto sono tenuti a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e sono autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole del buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.
3. I concessionari, i Servizi Comunali Sportivi e Tecnici, secondo quanto di rispettiva competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
4. I suddetti doveri di vigilanza e di controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune sugli usi delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso.

Art. 17

Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo il contratto o, a giudizio dei Servizi Tecnici Comunali competenti, risulta male eseguita e può recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti ed alla conservazione degli immobili;
 - d) i concessionari si siano resi morosi nei confronti del Comune o abbiano contravvenuto ad altri impegni convenzionalmente assunti;
 - e) per motivi di interesse pubblico.

Art. 18
Sfruttamento pubblicitario degli impianti

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi è riservato al Concessionario fatte salve le esigenze del Comune. Le eventuali modalità di esercizio saranno determinate dall'atto di affidamento.
2. I concessionari della gestione degli impianti sportivi sono quindi autorizzati a mettere a disposizione spazi pubblicitari esterni e/o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento.
3. Il Concessionario della gestione è autorizzato a stipulare contratti pubblicitari negli spazi concessi in uso, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione.

TITOLO IV
TARIFFE

Art. 19
Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
2. La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e favorire particolarmente l'accesso dei giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.
3. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva.
4. La Giunta Comunale, può deliberare l'assegnazione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per un massimo di 10 giornate l'anno per ogni impianto sportivo.

Art. 20
Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in uso o in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione, qualora previsto nell'atto di affidamento;
2. Nei casi in cui sia previsto con l'affidamento, i Concessionari in uso di cui al precedente art. 13 corrispondono al Comune le "quote di contribuzione" stabilite dal Comune per lo specifico impianto in gestione.

3. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è di norma anticipato ed è disciplinato in tutti i suoi aspetti dagli specifici atti della Giunta aventi valore prescrittivo-integrativo del presente Regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.21 Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n. 517/1977 e n. 23/96;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
 - c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
 - g) per l'utilizzo delle palestre scolastiche, al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 145 del 20/12/1996;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 22 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti precedenti.